



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della Centrale Unica di Committenza

Disciplinare di gara europea a procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo quadro con unico operatore, della fornitura, del trasporto, della consegna di prodotti brandizzati dell'Università di Catania e del servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma e-commerce

CIG 911007715E

INDICE

1.	Premessa	3
2.	Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni, termine per la presentazione delle offerte e sopralluogo	4
	4
2.1	Documenti di gara	4
2.2	Chiarimenti.....	5
2.3	Comunicazioni.....	5
2.4	Termine per la presentazione delle offerte.....	6
3.	Oggetto, valore, durata, rinnovi dell'accordo quadro	6
3.1	Oggetto dell'accordo quadro.....	6
3.2	Valore dell'accordo quadro.....	7
3.3	Durata dell'accordo quadro e rinnovi.....	7
3.4	Valore complessivo dell'accordo quadro	7
4.	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	7
4.1	Soggetti ammessi alla procedura di gara.....	9
4.2	Requisiti di partecipazione.....	9
	4.2.1 Requisiti generali.....	9
	4.2.2 Requisiti speciali e mezzi di prova.....	11
5.	Avvalimento	11
6.	Subappalto	12
7.	Garanzia provvisoria	14
8.	Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	15
9.	Modalità di presentazione dell'offerta	17
10.	Soccorso istruttorio	18
11.	Busta A – Documentazione amministrativa	18
	11.1 Domanda di partecipazione	21
	11.2 Imposta di bollo	22
	11.3 Documento di gara unico europeo.....	25
	11.4 Referenze bancarie.....	25
	11.5 Documentazione a corredo	26
	11.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	28
12.	Busta B – Offerta tecnica	28
13.	Busta C – Offerta economica	28
14.	Criterio di aggiudicazione. Criteri di valutazione offerta tecnica e calcolo del punteggio. Criteri di valutazione offerta economica e calcolo del punteggio. Calcolo del punteggio complessivo	29
	29
14.1	Criterio di aggiudicazione.....	29
14.2	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e calcolo del punteggio.....	31
14.3	Criteri di valutazione dell'offerta economica e calcolo del punteggio.....	33
14.4	Calcolo del punteggio complessivo	33
15.	Svolgimento operazioni di gara	33
	15.1 Sedio di gara – verifica documentazione amministrativa.....	33
	15.2 Commissione giudicatrice – Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche	35
16.	Verifica anomalia dell'offerta	35
17.	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	36
18.	Definizione delle controversie	37
19.	Tattamento dei dati personali	37

Disciplinare di gara europea a procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo quadro con unico operatore, della fornitura, del trasporto, della consegna di prodotti brandizzati dell'Università di Catania e del servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma e-commerce

1. Premessa

Il presente documento disciplina la gara europea autorizzata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania, nella seduta del 27.01.2022, per l'affidamento, tramite accordo quadro con unico operatore, **della fornitura, del trasporto, della consegna di prodotti brandizzati dell'Università di Catania e del servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma e-commerce.**

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e secondo quanto previsto dalle norme e dalle condizioni contenute nella documentazione di gara, nel bando di gara, nel Capitolato Speciale e nel presente Disciplinare.

I prodotti oggetto della fornitura sono destinati, principalmente, all'attività di merchandising dell'Università di Catania, quale azione volta a favorire la diffusione e la promozione del nome, dell'immagine, dei valori e della storia dell'Ateneo, nonché a rafforzare il senso di appartenenza tra gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo. Inoltre, i prodotti brandizzati potranno essere forniti per soddisfare specifiche e ulteriori esigenze promozionali rappresentate dalle strutture interne dell'Ateneo.

L'attività di merchandising consiste nella vendita dei prodotti brandizzati Unict, che avverrà:

- 1) in modalità e-commerce;
- 2) all'interno dello store o di altri spazi individuati dall'Ateneo.

L'appalto è di tipo misto (forniture e servizi) e, ai sensi dell'art. 28 comma del Codice, deve essere considerato come appalto pubblico di forniture. L'operatore economico deve quindi possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione di forniture e servizi come indicati nel paragrafo 4.2.2 del presente disciplinare.

Il luogo principale di svolgimento delle prestazioni è **Catania** [codice NUTS **ITG17**]

CIG 911007715E

La procedura verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, mediante la piattaforma *Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti* (di seguito Piattaforma), disponibile all'indirizzo web: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Si invitano, pertanto, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della predetta piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il presente disciplinare, il capitolato Speciale, gli allegati e la modulistica sono resi disponibili al link <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e al link: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale operativo partecipazione gara telematica pubblicato sul portale e reperibile all'indirizzo https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità previste nel presente disciplinare, nel capitolato speciale e negli allegati, nella documentazione di gara.

Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare modificano ed integrano, se discordanti, le corrispondenti disposizioni contenute nel succitato capitolato speciale.

Per la presente procedura è stato designato, quale **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, la dott.ssa Elvira Cardillo, Coordinatore dell'U.O. Coordinamento Scuola Superiore di Catania della Direzione generale dell'Università degli Studi di Catania (e-mail elvira.cardillo@unict.it).

2. Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni e termine per la presentazione delle offerte

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione (**Allegato A**);
- DGUE - Documento di gara unico europeo (**Allegato B**);
- Annesso al Documento di gara unico europeo - DGUE (solo per le imprese ausiliarie comprensivo di dichiarazione di avvalimento) (**Allegato C**);
- Capitolato speciale d'appalto (**Allegato D**) e relativi allegati (**Allegato n. 1** Scheda tecnica prodotti tessili; **Allegato n. 2** Scheda tecnica prodotti di oggettistica e cancelleria);
- Patto di integrità (**Allegato E**);
- Modello di dichiarazione di offerta economica (**Allegato F**)

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sui seguenti siti internet <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti>

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante la Piattaforma (<https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutti i chiarimenti presentati in tempo utile saranno fornite **almeno sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante

pubblicazione sulla suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

In ogni caso i predetti chiarimenti, se di interesse generale, verranno pubblicati in forma anonima anche sul sito <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area della piattaforma ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.

L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, l'Università degli Studi di Catania invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso i recapiti indicati dal concorrente al momento di presentazione dell'offerta.

I concorrenti aventi sede in altri Stati membri sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo di posta elettronica, utilizzabile ai fini delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È onere delle Imprese concorrenti visionare la Piattaforma e il sito <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 09:00 - 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite:

- modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica".

2.4. Termine per la presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere presentate, inderogabilmente, attraverso la piattaforma entro e non oltre il **termine del 10/05/2022 ore 12:00**, a pena di inammissibilità, secondo le modalità indicate nella documentazione dell'Appalto.

3. Oggetto, valore, durata, rinnovi dell'accordo quadro

3.1 Oggetto dell'accordo quadro

La Stazione appaltante ha ritenuto di non prevedere la suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., in quanto la fornitura delle varie tipologie di prodotti brandizzati discende dalla natura della gara, nonché dalla necessità di gestire gli ordini e i relativi accordi quadro con un unico fornitore. In particolare, la fornitura attraverso un unico lotto di prodotti e l'affidamento del relativo servizio di e-commerce al medesimo fornitore permetterà una gestione più razionale ed efficace degli approvvigionamenti.

L'accordo quadro ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna di prodotti di abbigliamento, accessori, oggettistica e cancelleria personalizzati con il logo Unict. L'oggetto dell'accordo quadro, inoltre, comprende il servizio di assistenza alla vendita tramite piattaforma e-commerce.

L'attività di merchandising consiste nella vendita dei prodotti brandizzati Unict, che avverrà:

- 1) in modalità e-commerce;
- 2) all'interno dello store o di altri spazi individuati dall'Ateneo.

Tutte le prestazioni richieste sono più dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d'appalto.

3.2 Valore dell'accordo quadro

Il valore complessivo posto a base d'asta per il triennio, presunto e non garantito, ammonta complessivamente a € 488.902,05 oltre IVA, di cui € 465.621,00 per la fornitura dei prodotti brandizzati ed € 23.281,05 per il servizio di assistenza vendita e post-vendita per i prodotti acquistati tramite la piattaforma e-commerce.

A conclusione dell'iter di individuazione del contraente verrà stipulato l'accordo quadro per il valore complessivo posto a base di gara, pari a € 488.902,05 oltre IVA, di cui € 465.621,00 per la fornitura dei prodotti brandizzati ed € 23.281,05 per il servizio di assistenza vendita e post-vendita per i prodotti acquistati tramite la piattaforma e-commerce; i costi stimati annui della manodopera sono pari ad € 14.112,00. Tale importo è presunto e non garantito quale valore massimo da contrattualizzare con singoli contratti applicativi.

L'importo presunto annuo per la fornitura dei prodotti brandizzati ammonta a € 155.207,00. A seguito della stipula dell'Accordo quadro, attraverso la sottoscrizione di appositi contratti attuativi, la Stazione appaltante si impegna a richiedere, per ogni annualità del primo triennio, la fornitura del 50% delle quantità previste per ogni tipologia di prodotto indicata nella tabella sopra riportata, concordando con la ditta aggiudicataria le modalità di consegna, le quantità di prodotti da trattenere nei magazzini della ditta ai fini della vendita con modalità e-commerce, e le quantità da consegnare presso la Stazione appaltante. Nel corso della validità dell'Accordo la Stazione appaltante, sulla base delle esigenze di acquisto potrà procedere alla sottoscrizione di ulteriori contratti attuativi.

Il valore effettivo dell'appalto sarà determinato dalle forniture concretamente richieste e consegnate nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, fatta salva la prevista garanzia della richiesta, per ciascun anno compreso nel primo triennio, della fornitura del 50% delle quantità stabilite. L'operatore economico aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite, e non potrà avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivate nei documenti di gara.

Il numero indicato nel capitolato speciale d'appalto dei prodotti annui presunti è puramente indicativo e non vincolante per la Stazione appaltante.

L'importo complessivo dell'appalto si intende comprensivo di qualsiasi onere a carico della ditta concorrente, ivi compreso il trasporto, la consegna presso il luogo indicato dalla Stazione appaltante, l'eventuale consegna al piano e quant'altro necessario per la fornitura dei beni per l'erogazione dei servizi richiesti.

Trattandosi, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., di forniture, non aggravate da rischi particolari,

non è richiesta la redazione di apposito DUVRI e non vi sono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo triennale posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in € 14.112,00 pari al 5% del valore complessivo posto a base d'asta per il triennio, IVA esclusa.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Università degli Studi di Catania.

Eventuali modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia potranno essere autorizzate dal R.U.P. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106 del Codice e secondo quanto disposto nell'Art. 4 del capitolato speciale d'appalto.

3.3 Durata dell'accordo quadro e rinnovi

L'accordo quadro ha la **durata di anni 3 (tre)**, naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data di stipula.

Al termine dei primi tre anni è facoltà della stazione appaltante procedere al **rinnovo del contratto anno per anno fino ad un massimo di ulteriori anni 3 (tre)**, alle medesime condizioni contrattuali.

Qualora richiesto dalla Stazione appaltante, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a dare avvio alla fornitura anche anticipatamente, nelle more della stipula dell'Accordo quadro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Alla scadenza dell'accordo quadro, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza dell'accordo, fornendo i materiali ordinati ma non consegnati in corso di esecuzione dello stesso.

3.4 Valore complessivo dell'accordo quadro

Ai fini della corretta valutazione dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato, al netto di IVA, in € 977.804,10, di cui € 913.242,00 per la fornitura dei prodotti brandizzati ed € 46.562,10 per il servizio di assistenza vendita e post-vendita per i prodotti acquistati tramite la piattaforma e-commerce.

4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

4.1 Soggetti ammessi alla procedura di gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, di tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale, indicati nei successivi punti del presente paragrafo.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE, allegato al presente disciplinare.

4.2.1 Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

4.2.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

a) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Due referenze bancarie documentate da idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, attestanti che l'offerente "ha sempre fatto fronte agli impegni assunti con l'istituto o intermediario con regolarità, correttezza e puntualità".

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore all'importo della base d'asta. A tal fine è necessario specificare per ogni tipologia di fornitura: l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti.

I soggetti concorrenti dovranno altresì essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015. Il certificato dovrà riportare i riferimenti attinenti alla validità della certificazione in termini di data emissione del certificato, data di emissione corrente e data di scadenza.

Ai sensi dell'art. 86, comma 5, del Codice, la comprova del requisito può essere dimostrata con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II.

Il concorrente deve consegnare i campioni come descritti nell'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

(INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE)

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al presente **punto 4.2.2 lett. a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo alla capacità economica e finanziaria** di cui al presente **punto 4.2.2 lett. b.)** deve essere posseduto da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

I **requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale** di cui al presente **punto 4.2.2 lett. c)**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo e di consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e la restante misura cumulativamente dalle mandanti.

(INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI)

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al presente **punto 4.2.2 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale [punto 4.2.2 rispettivamente **lett. b)** e **lett. c)**], ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dai soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

5. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **precedente punto 2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. Subappalto

La Stazione appaltante ritiene che tutte le prestazioni oggetto dell'appalto siano subappaltabili. L'eventuale subappalto di attività, lavorazioni e servizi oggetto della fornitura non inficia la capacità della ditta aggiudicataria di garantire il corretto e coordinato adempimento unitario di tutte le attività oggetto dell'appalto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle forniture e dei servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I soggetti affidatari dei contratti nascenti dalla presente procedura di gara potranno affidare in subappalto le forniture e i servizi, compresi nel contratto, previa autorizzazione di questa stazione appaltante purché il

subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e all'atto dell'offerta siano state indicate le parti di servizi e lavori che si intendono subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

7. Garanzia provvisoria

L'operatore economico concorrente a corredo dell'offerta dovrà produrre e caricare a Sistema:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **2%** del valore base dell'Accordo quadro e precisamente di importo pari ad **€ 9.778,04**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (*tale dichiarazione va presentata solo nel caso in cui l'impegno non sia stato dichiarato dal garante nella polizza fideiussoria o nel caso di costituzione da parte del concorrente della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari*).

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l'Istituto Cassiere dell'Università – Credito Valtellinese S.p.A. - sul conto corrente intestato a Università degli Studi di Catania, **IBAN IT 96 N 05216 16903 00000 8092222** – (BIC/SWIFT: **BPCVIT2S** solo per bonifici esteri) e con indicazione nella causale del numero di CIG 911007715E attribuito alla presente procedura di gara; **dovrà essere presentata nella piattaforma una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionato;**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Università degli studi di Catania);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, approvato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GURI n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie Generale. Pertanto, nella garanzia fideiussoria dovranno essere espressamente previste: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva);
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante *oppure* in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria nonché la dichiarazione di impegno, devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di garanzia provvisoria costituita tramite bonifico dovrà essere caricata attraverso il Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. **Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione e secondo le predette modalità la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti producendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 11.5.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8. Pagamento contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione sezione "Gestione Contributi Gara" (GCG).

L'autorità, come previsto dall'art.5 del codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dell'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione.

Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del servizio riscossione contributi, permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità.

In particolare, il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse

predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'O.E.;

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per poter accedere al servizio occorre:

1. essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
2. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
3. accedere al servizio.

Si informa che il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Al di fuori di queste fasce orarie potrà essere soggetto a temporanee interruzioni senza preavviso da parte dell'ANAC e non è attivo il servizio di supporto dell'Autorità mediante contact center.

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'RTI.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., per entrambe le modalità sopra descritte, il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Università degli Studi di Catania attraverso il Sistema:

la ricevuta di pagamento disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

9. Modalità di presentazione dell'offerta

Come descritto in Premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 10/05/2022**, pena **Pirricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun Operatore economico non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte espresse in modo indeterminato;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni del servizio.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Università degli Studi di Catania, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet di cui al precedente punto 2.1.

Il concorrente deve consegnare entro il termine di scadenza dell'offerta i campioni di cui all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto, nel rispetto di tutto quanto ivi prescritto.

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A** – Documentazione amministrativa;
- Busta B** – Offerta tecnica;
- Busta C** – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nel prosieguo del presente disciplinare.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta devono essere tutti convertiti in formato **pdf/A** e firmati digitalmente.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza sopra stabilito.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; **per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea**, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le seguenti dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sugli indirizzi internet di cui **al precedente punto 2.1.**

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE - Documento di gara unico europeo;
3. Annesso al DGUE solo per le imprese ausiliarie (dichiarazione di avvalimento).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa si applica **l'art. 83, comma 9 del Codice.**

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11. Busta A – Documentazione amministrativa

Il concorrente per ciascun lotto dovrà caricare nella piattaforma la seguente documentazione amministrativa:

1. Domanda di partecipazione;
2. Documento di attestazione assolvimento imposta di bollo;
3. DGUE - Documento di gara unico europeo, di seguito denominato anche solo DGUE;
4. Referenze bancarie;
5. Documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C.;
6. Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice e documentazione a corredo (dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse affidatario e l'eventuale documentazione a comprova del diritto alle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016);
7. Documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al Sistema AVCPass;
8. Procura (eventuale);
9. Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale);
10. Atti relativi a R.T.I o Consorzi (eventuale).

11.1 Domanda di partecipazione

Il concorrente dovrà, a **pena di esclusione** dalla procedura, predisporre e caricare nella piattaforma nell'apposita sezione denominata "*Domanda di partecipazione alla gara*" la dichiarazione (contenente tra le altre anche le dichiarazioni integrative al DGUE) conforme al modello **Allegato n. 1** denominato "*Domanda di partecipazione*", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La "Domanda di partecipazione" è redatta in bollo e dovrà, a **pena di esclusione dalla procedura**, essere prodotta e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa. In particolare, essa dovrà essere predisposta e sottoscritta:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;

- nel caso di R.T.I. e Consorzi ordinari costituiti/costituendi, da tutti i soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o il Consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, **solo dalla mandataria capogruppo**;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, **dal consorzio medesimo**;
- nel caso di Aggregazioni di rete, **dall'organo comune/mandataria**.

In caso di firma da parte di un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura **oppure**, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La copia conforme all'originale della procura o la dichiarazione sostitutiva dovrà essere caricata nell'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali Procure".

La suddetta "Domanda di partecipazione" contiene, tra le altre, le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- a. la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e relativi dati (es. domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica non certificata, etc., ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b. indicazione delle posizioni INPS, INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. dichiarazione relativa all'iscrizione nella Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve essere attinente all'oggetto della presente procedura di gara;
- d. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui comma 1 lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) dell'art. 80, del Codice;
- e. **nel caso di imprese partecipanti al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice costituendi** dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- f. **per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**, dichiarazione di possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- g. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle

forme di legge;

- h. **per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, indicazione ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dei seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ____ rilasciati dal Tribunale di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- i. dichiarazione contenente i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc*) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indicazione della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- j. dichiarazione ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 7 del Codice ed in particolare che con riferimento alla presente gara, l'operatore economico non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
- k. dichiarazione circa la remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- l. indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- m. autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **(N.B. In tal caso l'operatore economico dovrà adeguatamente motivare e comprovare tale dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice.** La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- n. dichiarazione di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e negli atti tecnici e suoi allegati, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;
- o. dichiarazione di aver preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi le forniture e i servizi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- p. dichiarazione di aver giudicato le prestazioni realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- q. dichiarazione di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (ai sensi dell'art. 2, comma 3) pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 04.06.2013, dal codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Catania, emanato con Decreto rettorale n. 1166 del 08/04/2021 accessibile al link <https://www.unict.it/it/ateneo/regolamenti-di-interesse-generale> nonché di essere consapevole

- che la violazione degli obblighi di cui ai richiamati codici, può costituire causa di risoluzione di contratto;
- r. dichiarazione di aver preso piena conoscenza del “Patto di integrità” adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Catania con delibera n. 11 del 30.11.2017 e n. 46 del 1.02.2018, allegato al presente disciplinare di gara, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi a rispettarne le prescrizioni anche nel corso delle procedure di gara nonché a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione;
 - s. dichiarazione di impegnarsi ad attuare l’osservanza delle norme che qui si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.), all’igiene sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori;
 - t. *(eventuale solo nel caso in cui la garanzia provvisoria venga rilasciata in contanti)* dichiarazione che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita in contante, il relativo versamento venga effettuato sul conto corrente bancario IBAN _____ intestato a _____ presso _____;
 - u. dichiarazione di adibire all’esecuzione del servizio solo lavoratori regolarmente assunti, di tenere conto nell’esecuzione del servizio degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. applicabile, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località ove viene eseguito il servizio; di impegnarsi, inoltre, a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e che venga successivamente stipulato per la categoria; di impegnarsi ai suddetti obblighi anche nel caso di mancata adesione ad associazioni sindacali o di recesso da esse;
 - v. dichiarazione circa l’impegno ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere a tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
 - w. dichiarazione di accettazione del Foro competente di Catania per qualsivoglia controversia innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo;
 - x. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento.

11.2 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: **Università degli Studi di Catania- P.zza Università, 2 – Catania, C.F. 02772010878**);
- del codice ufficio o ente (campo 6: **TXN**);
- del codice tributo (campo 11: **456T**);
- della identificazione della gara (campo 10: anno 2022 numero: **CIG 911007715E**);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo”)

Si precisa che il bollo:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, è dovuto **solo dalla mandataria capogruppo**;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, è dovuto **dal consorzio medesimo**;
- nel caso di Aggregazioni di rete, è dovuto **dall'organo comune/mandataria**.

Il concorrente dovrà caricare a Sistema copia informatica dell'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo (F23).

In alternativa il concorrente potrà eseguire un versamento tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, che dovrà essere apposto sulla domanda di partecipazione previo annullamento.

Le offerte non in regola con il bollo verranno considerate valide ai fini della gara, ma saranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l'applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (art. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 e successive modifiche).

11.3 Documento di gara unico europeo

In attuazione di quanto previsto dal Codice (art. 85, comma 1) e secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in oggetto devono compilare il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, (**Allegato n. 2**), esclusivamente in formato elettronico, reperibile al sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

La completa ed esatta compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consente al concorrente di assolvere alle dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine alla sussistenza dei requisiti generali (art. 80 del Codice degli Appalti) e dei requisiti speciali (art. 83 del Codice).

Con riferimento alla procedura in oggetto, ai fini della compilazione del DGUE, l'operatore economico concorrente dovrà collegarsi al sito <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> e accedere come operatore economico, al passaggio successivo selezionare "importare un DGUE" e infine caricare sul sistema (cliccando sul tasto "sfoglia") il file ESPD Request in formato **xml**, allegato alla documentazione di gara. A questo punto, cliccando sul pulsante "Avanti", comparirà il DGUE precompilato da questa stazione appaltante che l'operatore economico potrà compilare con i relativi dati. Completata la compilazione l'operatore economico dovrà salvare il DGUE nei due formati xml e pdf.

Il DGUE nel formato pdf, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura. In caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere caricata la pertinente procura nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali Procure*".

Il DGUE, compilato e sottoscritto, dovrà essere caricato Sistema nell'apposita sezione denominata "*DGUE - Documento di gara Unico dell'impresa concorrente*".

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a. non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice concernenti i requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali eventualmente richiesti;
- c. rispetta, nei casi previsti, le norme ed i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE fornisce, inoltre: le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni di cui sopra relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Codice; indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il concorrente che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione (ossia non ricorre all'istituto dell'avvalimento previsto dal Codice) deve compilare e caricare a Sistema un solo DGUE.

Il concorrente che partecipa per proprio conto, ma che fa affidamento (cd. avvalimento) sulle capacità di uno o più soggetti deve assicurarsi **che ciascuno dei soggetti interessati compili un DGUE distinto** riportante le relative informazioni pertinenti. I DGUE così predisposti devono essere caricati a Sistema dal concorrente nella "Busta – *Documentazione Amministrativa*".

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: Compilato a cura della Stazione appaltante.

Parte II. Informazioni sull'operatore economico:

Compilato a cura del concorrente per le parti applicabili.

Riguardo la **Sez. A** si precisa che:

- la presente procedura **non si riferisce** ad un appalto riservato;
- le informazioni relative all'eventuale iscrizione del concorrente in elenchi ufficiali o al possesso di certificazioni equivalenti si riferiscono alle previsioni degli artt. 84, 90 e 134 del Codice, **non applicabili alla presente procedura;**
- la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dall'Università degli Studi di Catania per i soli concorrenti italiani, tramite l'accesso al servizio DURC Online dell'I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato dall'Università degli Studi di Catania tramite la piattaforma AVCPass dell'A.N.AC., **pertanto per gli operatori economici italiani la risposta da rendere per la lettera e) della Sez. A della Parte II è NO;**
- laddove richiesto l'indirizzo e-mail, l'operatore economico, qualora ne sia in possesso, dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario.

La **Sez. B** deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per il concorrente. Qualora la documentazione di gara debba essere firmata da due o più rappresentanti del concorrente, aggiungere e compilare tante Sez. B quanti sono i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti del concorrente ai fini della presente procedura.

La **Sez. C** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, dovrà caricare a Sistema:

1. il **DGUE - Documento di gara unico europeo** firmato digitalmente dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. l'**Annesso al DGUE (dichiarazione di avvalimento)** comprensivo tra l'altro della dichiarazione di avvalimento;
3. Il contratto di avvalimento in originale sottoscritto digitalmente o copia autentica dello stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. **PASSOE** dell'ausiliaria.

La **Sez. D** deve essere compilata nel caso in cui il concorrente intenda affidare parte della fornitura in subappalto.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III. Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste di cui al precedente punto 4.2.1 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV. Criteri di selezione:

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti di cui al precedente punto 4.2.2. In particolare, il concorrente deve compilare:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 4.2.2 **lett. a)** del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 4.2.2 **lett. b)** del presente disciplinare. Si precisa che il concorrente deve dichiarare di aver fatto fronte ai propri impegni finanziari con regolarità e puntualità indicando gli estremi delle due referenze bancarie che dovranno essere caricate a Sistema secondo le modalità di cui al successivo punto 11.4;
- la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 4.2.2 **lett. c)** del presente disciplinare.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati. Non applicabile alla presente procedura.

Parte VI. Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa, altresì, che la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istutori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata)

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 08/11/2017 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse in nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa, infine, che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE parte III, pertanto, il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, co. 9, del Codice.

11.4 Referenze bancarie

Le Dichiarazioni sottoscritte da almeno due istituti di credito attestanti la capacità economica e finanziaria dovranno essere caricate sulla Piattaforma secondo una delle due seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata/dichiarata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

11.5 Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma telematica:

- a) Documento attestante il versamento del contributo dell'A.N.A.C.: copia del documento attestante l'avvenuto pagamento, a pena di esclusione dalla procedura, del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificativo di cui alle Istruzioni relative alle contribuzioni dovute (delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019), pubblicate sul sito dell'A.N.A.C.
- b) Garanzia provvisoria: entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice *(solo nel caso in cui tale impegno non sia stata dichiarato dal garante nella polizza fideiussoria o nel caso di costituzione da parte del concorrente della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari).*
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice
- c) Documenti a corredo della garanzia provvisoria: unitamente alla garanzia, la copia informatica della

certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura;

- d) Documento attestante la registrazione di ciascun O.E. al Sistema AVCPass: il PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.

Si precisa, altresì, che in caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/constituendi) il PassOE deve essere firmato digitalmente da tutte le raggruppate/raggruppande prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Si precisa che, ai soli fini della creazione del PassOE, in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".

- e) Eventuali Procure: copia informatica, con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile, salvo che gli stessi non siano già attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese.

11.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.1.

Il concorrente dovrà caricare a Sistema gli *eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi*.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 11.6 dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

12. Busta B – Offerta tecnica

Con riferimento alla presente procedura il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire sulla Piattaforma l'Offerta tecnica/qualitativa.

All'offerta tecnica/qualitativa dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- ✓ le schede tecniche per ogni tipologia di prodotto offerto, redatte secondo il format allegato al CSA, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante della ditta;
- ✓ una o più proposte grafiche per ogni tipologia di prodotto, attraverso la realizzazione di un render digitale rappresentativo e comprensivo di tutti i dettagli (logo, scritte, etc.);
- ✓ prototipo della piattaforma e-commerce, completo di una relazione descrittiva di tutte le funzionalità e caratteristiche.

L'Offerta tecnica/qualitativa, prodotta in un unico file, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.1.

13. Busta C – Offerta economica

Con riferimento alla presente procedura il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà caricare l'Offerta economica/quantitativa, con la procedura e le modalità che seguono:

Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, **pena l'esclusione**, il "Modello di dichiarazione di Offerta Economica" (**Allegato F**). L'offerta sopraindicata dovrà essere inviata in formato .pdf (PDF/A), denominato e, **a pena di esclusione**, essere sottoscritto con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 11.1.

L'offerta viene espressa mediante:

- formulazione della proposta economica quantitativa, riguardante i costi di spedizione e i tempi di consegna relativi ai prodotti acquistati attraverso la piattaforma e-commerce;
- inserimento in cifre e in lettere, nell'apposito campo, del ribasso percentuale unico e incondizionato espresso con l'indicazione di n. 2 (due) cifre decimali, che il concorrente è disposto a praticare sull'importo posto a base di gara, IVA esclusa;
- indicazione dei prezzi unitari, IVA esclusa, proposti per ogni tipologia di prodotti;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Il concorrente dichiara, tra l'altro, di accettare:

- l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione della medesima, che dovrà essere prorogato a richiesta dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui nel termine indicato non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- che l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente committente.

Gli importi risultanti dall'applicazione dei ribassi percentuali saranno arrotondati per eccesso alla seconda cifra decimale se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio € 100,505 diventa € 100,51; € 100,504 diventa € 100,50).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra la somma degli importi indicati quali prezzi unitari per ogni tipologia di prodotti e ribasso

percentuale, prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale l'importo più conveniente per l'amministrazione.

14. Criterio di aggiudicazione. Criteri di valutazione offerta tecnica e calcolo del punteggio. Criteri di valutazione offerta economica e calcolo del punteggio. Calcolo del punteggio complessivo.

14.1 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTO	Punteggio max
1) OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA (P_a)	Punti 70 (settanta)
2) OFFERTA ECONOMICA/QUANTITATIVA:	
A. PROPOSTA QUANTITATIVA (P_q)	Punti 10 (dieci)
B. PREZZO (P_p)	Punti 20 (venti)
TOTALE	Punti 100 (cento)

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_a + P_q + P_p$, dove:

P_a = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica/qualitativa

P_q = somma dei punti attribuiti alla proposta quantitativa

P_p = punteggio attribuito al prezzo.

14.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e calcolo del punteggio

I punteggi relativi alla qualità complessiva verranno attribuiti solo dopo una verifica preliminare sulla corrispondenza di quanto offerto con i requisiti minimi richiesti e riportati nel capitolato tecnico. Pertanto, i punti saranno attribuiti tenendo conto delle caratteristiche superiori a quelle minime richieste dal CSA.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante "Tabella degli elementi di valutazione" con la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERIO	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MAX SEZIONE
valutazione qualitativa della campionatura	qualità dei materiali utilizzati	10	25
	originalità e qualità dei prodotti (compreso il packaging)	5	
	qualità stampa	10	
valutazione progetto grafico	numero di proposte grafiche per ogni prodotto	3	15
	riconoscibilità ed efficacia comunicativa	2	
	originalità	5	
	valore estetico	5	
valutazione piattaforma e-commerce	Semplicità di navigazione, chiarezza e completezza espositiva	10	20
	Personalizzazione e valorizzazione del brand Unict	5	
	Previsione di un modello di Customer care	5	
Requisiti ecologici (minori impatti ambientali e/o minore contenuto di sostanze pericolose). Si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a fornire:	il 100% dei prodotti dotati di etichetta Ecolabel (UE) o OEKO-TEX® o equivalenti	10	10
	almeno il 70% dei prodotti dotati di etichetta Ecolabel (UE) o OEKO-TEX® o equivalenti	7	
	almeno il 50% del numero di articoli in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o OEKO-TEX® o equivalenti	3	
			70

La Commissione attribuirà i punti per l'offerta tecnica/qualitativa fino ad un massimo di 70 su 100 utilizzando gli elementi di valutazione qualitativi sopra esplicitati.

Le voci di tipo qualitativo prevedono l'attribuzione del punteggio applicando un coefficiente, frutto della valutazione della commissione, al valore massimo previsto per la voce.

I coefficienti, espressione del giudizio della commissione, sono:

Giudizio	Coefficiente $V_{(a)}$
eccellente	1,0
ottimo	0,9
buono	0,8
discreto	0,7
più che sufficiente	0,6
sufficiente	0,5
quasi sufficiente	0,4
scarso	0,3
insufficiente	0,2
gravemente insufficiente	0,1

inesistente	0
-------------	---

I coefficienti della valutazione (V), variabili tra zero e uno, sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, corrispondente al giudizio della tabella di cui sopra.

La Commissione giudicatrice valuterà esclusivamente gli aspetti chiaramente esplicitati e idoneamente documentati.

Il punteggio per ciascun elemento sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente per il corrispondente valore massimo.

Per le voci appartenenti alla tipologia qualitativa il punteggio sarà attribuito, secondo il metodo aggregativo-compensatore, utilizzando la seguente formula, di cui alle Linee guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$	=	punteggio dell'offerta (a)
n	=	numero totale degli elementi di valutazione
W_i	=	punteggio massimo attribuito all'elemento di valutazione (i)
$V_{(a)i}$	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno
Σ	=	sommatoria

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie. Si precisa che, in presenza di sottocriteri, il procedimento di normalizzazione sarà effettuato con riferimento ai medesimi.

Con riferimento agli elementi concernenti l'offerta tecnica/qualitativa, saranno ritenuti idonei e quindi ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche/quantitative soltanto i concorrenti che ottengano, per l'offerta tecnica/qualitativa complessivamente considerata, un punteggio pari almeno a 30. Qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione dell'offerta economica/quantitativa e si escluderà il concorrente dalla gara.

14.3 Criteri di valutazione dell'offerta economica e calcolo del punteggio

L'offerta economica/quantitativa presentata dalla ditta è così articolata:

- a) proposta quantitativa (max punti 10). La proposta riguarderà i costi di spedizione e i tempi di consegna relativi ai prodotti acquistati attraverso la piattaforma e-commerce che l'acquirente dovrà sostenere. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO	SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MAX SEZIONE
Costi di spedizione (a carico dell'acquirente)	Per spedizioni in Italia da € 0 a € 10,00	2	5
	Per spedizioni in Europa da € 0 a € 15,00	2	
	Per spedizioni extra Europa da € 0 a € 20,00	1	
Tempi di consegna	Per spedizioni in Italia da 1 a 3 giorni	2	5
	Per spedizioni in Europa da 1 a 5 giorni	2	
	Per spedizioni extra Europa da 1 a 7 giorni	1	
			10

- b) prezzo (max punti 20). Per ogni prodotto, la ditta dovrà indicare i prezzi e il ribasso finale complessivo rispetto all'importo a base d'asta.

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica/quantitativa avverrà seguendo le modalità previste nelle Linee guida n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per i criteri di valutazione quantitativi, il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula lineare:

$$Q_i = M_i \times (N_i / N_{i\max})$$

dove:

- Q_i è il punteggio attribuito al criterio di valutazione quantitativo i-esimo per il concorrente esaminato;
- N_i è il valore numerico che rappresenta quantitativamente la proposta del concorrente esaminato per il criterio i-esimo;
- $N_{i\max}$ è il valore numerico che rappresenta quantitativamente la proposta migliore fra tutte le offerte per il criterio i-esimo;
- M_i è il punteggio massimo previsto per il criterio di valutazione quantitativo i-esimo.

Per l'offerta economica (prezzo), il punteggio sarà attribuito applicando al valore massimo previsto un coefficiente determinato utilizzando la seguente formula di calcolo bilineare con costante valorizzata a 0,8 (zero virgolaotto):

$$C = 0,80 \times R / R_{\text{soglia}} \quad \text{per } R \leq R_{\text{soglia}}$$

$$C = 0,80 + (1,00 - 0,80) \times [(R - R_{\text{soglia}}) / (R_{\text{max}} - R_{\text{soglia}})] \quad \text{per } R > R_{\text{soglia}}$$

dove:

- C è il coefficiente che sarà applicato al punteggio massimo per la valutazione dell'offerta economica esaminata;
- R è il valore del ribasso dell'offerta esaminata;
- R_{soglia} è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- R_{max} è il valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Il prezzo offerto non potrà essere superiore, pena l'esclusione, al prezzo posto a base d'asta.

14.4 Calcolo del punteggio complessivo

Per l'individuazione della migliore offerta si procederà a sommare, per ogni concorrente, i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, ottenendo così la graduatoria delle offerte presentate.

15. Svolgimento operazioni di gara

15.1 Sedgio di gara - verifica della documentazione amministrativa.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate sulla piattaforma medesima in modo segreto.

Tutte le sedute di gara avverranno alla presenza dell'Ufficiale Rogante. Di tali sedute ogni concorrente potrà avere conoscenza collegandosi da remoto alla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica.

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **12/05/2022 ore 10:00**, da un seggio di gara, appositamente nominato, che procederà attraverso la Piattaforma allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b. successivamente procederà attraverso la piattaforma all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre, le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio, né al Sedgio di gara, né all'Università degli Studi di Catania, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e l'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10;
- e. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla comunicazione ai concorrenti attraverso la Piattaforma.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Sistema almeno **n. 1 giorno** prima della data fissata.

Si precisa che tutti i lavori del Sedgio di gara e della Commissione giudicatrice, compresi quelli relativi all'apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche, si svolgeranno in modalità telematica, dandone atto in maniera puntuale nella seduta di riferimento.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa, altresì, che la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del Sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

15.2 Commissione giudicatrice - Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il sedgio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

La Commissione giudicatrice, nella data comunicata ai concorrenti ammessi tramite la piattaforma, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà, in data preventivamente comunicata tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi, all’apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta, la Commissione renderà noti ai concorrenti:

- a. i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c. in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi percentuali offerti.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica/quantitativa e per l’offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica/quantitativa e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la Commissione individua le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice. In questo caso e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta di gara dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 16.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato non avere la qualificazione necessaria o essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

16. Verifica anomalia dell’offerta

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non

anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. In particolare sarà chiesto all'operatore economico interessato l'analisi dei costi e degli altri elementi giustificativi del prezzo offerto.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 17.

17. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. **Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del Sistema AVCpass.**

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Tale termine dilatorio "*stand still*" non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando, è stata ammessa una sola offerta ai sensi dell'art. 32 comma 10 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi e lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.206,42 IVA inclusa e compresa la somma di € 16,00 della marca da bollo. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'Università degli Studi di Catania si riserva il diritto di:

- a. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice;
- b. sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

18. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

19. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Direttore Generale
(Prof. Giovanni La Via)



